

# **Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per il mestiere del falegname**

**Modifica del 1° maggio 2007**

---

*Il Consiglio federale svizzero  
decreta:*

I

Le seguenti disposizioni modificate del contratto collettivo di lavoro (CCL) per il mestiere del falegname, allegato al decreto del Consiglio federale del 13 marzo 2006<sup>1</sup>, sono dichiarate d'obbligatorietà generale<sup>2</sup>:

**Art. 17**           Adeguamenti salariali

*Appendice I*    Salari minimi

II

I datori di lavoro che hanno concesso, a decorrere dal 1° gennaio 2007, un aumento generale del salario possono computarlo sull'aumento salariale conformemente all'articolo 17 del contratto collettivo di lavoro.

III

Il presente decreto entra in vigore il 1° giugno 2007 e ha effetto sino al 31 dicembre 2009.

1° maggio 2007           In nome del Consiglio federale svizzero:  
  
                                  La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey  
                                  La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

<sup>1</sup> FF **2006** 2805–2806

<sup>2</sup> Estratti delle disposizioni di obbligatorietà generale possono essere chiesti all'UFCL, Vendita di pubblicazioni federali, 3003 Berna.

